CITTÀ DI RONCADE

Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-8461
Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it

Prot. *assegnato dal sistema* Allegati Roncade, lì 08.08.2022
Risposta al foglio n.
del

OGGETTO: **Ditta SUINAL DI MERLO LUIGI - Roncade. Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27-bis e art.29-ter comma 4 del D.lgs. 152/2006. Nota prot. 2022/0040652 della Provincia di Treviso. Verifica documentazione.**

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Gestione del Territorio –
Servizio Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

In riferimento alla nota prot. 2022/0040652 con la quale la S.V., a seguito della richiesta di integrazioni e alla successiva trasmissione da parte della Ditta SUINAL della documentazione, ha comunicato "*agli Enti in indirizzo di verificare, per i profili di rispettiva competenza entro 30 giorni dalla data della presente comunicazione la completezza della documentazione presentata, evidenziando alla scrivente Amministrazione, entro il medesimo termine, la necessità di eventuali integrazioni alla stessa*" con la presente si evidenzia quanto segue.

Si prende preliminarmente atto delle modifiche progettuali conseguenti ai precedenti rilievi di questa Amministrazione in relazione alle distanze dalla viabilità e dai corsi d'acqua.

Rimane in ogni caso da valutare la presenza nei pressi dell'intervento (e a confine con i terreni in proprietà della Ditta proponente) di zone territoriali omogenee non di tipo agricolo secondo la disciplina del Piano degli Interventi così come adeguato alle prescrizioni del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile**; in tal senso si rileva la necessità, considerando la criticità dal punto di vista ambientale dell'ambito, di considerare tra gli "*Enti e Amministrazioni potenzialmente interessate o comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto*" anche l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.**

Per completezza si informa altresì che, a seguito del sopralluogo effettuato dal personale di questa Amministrazione in data 03.05.2022, il Responsabile dello Settore Edilizia e Attività Produttive, avendo verificato che "*la porzione di fabbricato di cui al permesso di costruire 353/2021 realizzato in ampliamento all'allevamento esistente ed in parte sanato, "fabbricato A" risulta già utilizzato come allevamento di suini senza segnalazione certificata di agibilità, in violazione all'art.24 comma 3 del D.P.R.380/2001*", ha avviato in data 25.07.2022 un procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990 n. 241 finalizzato all'emissione del provvedimento "***di ordinanza di divieto di utilizzo della porzione di fabbricato "A" posta a nord-ovest ed individuata nella TAV. N.2 allegata al permesso di costruire n.353/2021 del 15.09.2021 con la retinatura rossa, adibita alla gestazione e allo svezzamento***" (all.1).

Fermo quanto sin qui rilevato, in relazione agli altri aspetti affrontati dalle integrazioni presentate dalla ditta richiedente:

1. quanto al punto riguardante il sito destinato alla quarantena delle "*scrofette*" (**che poi saranno destinate ad essere collocate nell'impianto principale**) ed al rilievo della ditta secondo cui l'impianto principale e quello di quarantena non dovrebbero considerarsi in maniera integrata ai fini dell'impatto ambientale, si precisa per converso che secondo quanto prescritto dalle linee guida ministeriali una struttura è da definirsi pertinenziale dell'altra, e dunque da valutare in modo unitario, **se (a) è svolta nello stesso sito o in altro contiguo e direttamente connesso per mezzo di infrastrutture tecnologiche e (b) le modalità di svolgimento dell'attività principale hanno implicazioni tecniche sul funzionamento dell'attività principale, sì che la mancanza della prima implica problemi di svolgimento alla seconda**.
   1.1. In tal senso, mentre è evidente che l'inattività della quarantena implicherebbe una serie di problematiche nella gestione dell'impianto principale, che non potrebbe accogliere immediatamente i nuovi capi, è altrettanto evidente che le due strutture fanno parte del medesimo compendio aziendale, al di là della formale autonomia delle due, e si chiede di accertare a tal fine che le due strutture non utilizzino le stesse strutture tecnologiche (**per esempio per la gestione dei reflui**);
   1.2. a tal proposito, corre l'obbligo di segnalare la circostanza che in data 28 luglio 2022 (all. 2: verbale e documentazione fotografica) la Polizia Locale di questo Comune **rilevava presso l'edificio della quarantena in esame la presenza di 300 esemplari di scrofa, il tutto senza che l'attività fosse autorizzata e senza che sia stato possibile stabilire dove e come venissero gestiti i reflui ed ogni altra attività di conduzione dell'allevamento**. Ferme le sanzioni conseguenti alla violazione rilevata, un tanto si precisa poiché – escludendo che i reflui vengano dispersi nell'intorno – si ritiene che essi vengano gestiti mediante gli impianti della struttura principale esistente nei pressi, confermando la pertinenzialità sostanziale della quarantena rispetto all'attività principale secondo i criteri più sopra esposti.

Ancora, sotto l'aspetto autorizzativo ambientale, si ricorda inoltre che una delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.296/2019 del 17 luglio 2019 emessa con riferimento al fabbricato A oggi oggetto di ampliamento prevedeva l'obbligo da parte della Ditta Suinal di realizzare la copertura della vasca esistente. Tale prescrizione, a tutt'oggi, non è mai stata adempiuta e che, a seguito dell'ultima diffida da parte della Provincia di Treviso del 07.02.2022, la realizzazione della ridetta copertura sarebbe prevista dalla ditta stessa (con parere favorevole della Provincia di Treviso) entro l'1settembre 2022 come da nota inviata in data 15.02.2022 ns. prot. n. 0003668 del 16.02.2022.

In merito, vale la pena di sottolineare che la mancata realizzazione della copertura della vasca, benché non legata al progetto in esame, inciderebbe comunque sulla determinazione della classe numerica di appartenenza dell'allevamento e, di conseguenza, sulle relative distanze. In tal senso si ribadisce la richiesta che, per l'eventuale rinnovo della procedura, si chieda – in via alternativa – **di considerare nell'istruttoria del progetto presentato la vasca come non coperta o di imporre alla Ditta, da parte della Provincia – considerato il lungo tempo passato dalla scadenza del termine originariamente apposto per l'adempimento dell'onere – il rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione della copertura stessa entro l'1**

Settembre 2022, salva ogni altra iniziativa sanzionatoria**. In ogni caso si precisa che essa appare essenziale alla legittima classificazione dell'impianto per così come è stato valutato e dunque si chiede che l'efficacia e validità del provvedimento eventualmente favorevole emesso all'esito della presente procedura sia condizionata all'avvenuta copertura della ridetta vasca**, **in assenza della quale il presente procedimento rimarrebbe basato su presupposti di classificazione erronei.**

Relativamente alla nuova ipotesi di utilizzo della viabilità comunale per l'accesso all'attività in ampliamento si evidenzia quanto segue:

2. la proposta non risulta accompagnata da uno studio viabilistico corredato da un'analisi (con rilievo) dei flussi di traffico indispensabile a valutare i nuovi carichi generati dall'attività sia su via Nuova che su via Piovega;
   2.1.la suddetta problematica è da porre in relazione alla prossima realizzazione del sovrappasso ferroviario sulla linea Venezia – Trieste il quale comporterà un incremento degli attuali flussi di traffico, in particolare su via Nuova; infatti tutta la viabilità proveniente da e verso Venezia tramite la Strada Statale SS n.14 "*Triestina*" e che utilizza la nuova rotatoria realizzata con l'intervento di H-Campus graviterà su via Nuova, strada comunale che risulta deficitaria sia dal punto di vista delle dimensioni geometriche che di quelle strutturali.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Lillo Arch. Alessandro

Responsabile del servizio
Ufficio Ambiente (Tel. 0422-846243)
p.e. Favaro Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.